

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. del

INDICE

TITOLO I - *DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni

TITOLO II - *SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO*

SEZIONE I - *DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE*

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento
- Art. 10 - Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento
- Art. 11 - Velocipedi

SEZIONE II - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO*

- Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici, muri di contenimento/di confine o recinzione
- Art. 13 - Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale
- Art. 14 - Sicurezza degli edifici

SEZIONE III - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE*

- Art. 15 - Divieti
- Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

SEZIONE IV - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA*

- Art. 17 - Divieto di campeggio libero
- Art. 18 - Divieto di accattonaggio e mendicizia
- Art. 19 - Lotta al degrado urbano
- Art. 20 - Sicurezza edifici comunali

TITOLO III - *OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI*

SEZIONE I - *DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI*

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Specificazioni

SEZIONE II - *DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE*

- Art. 23 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 25 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente all'esposizione di merci all'esterno
- Art. 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie e pubblicità temporanea
- Art. 27 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 28 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli o altra attività artigianale o industriale e traslochi
- Art. 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 30 - Occupazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 32 - Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 - Disposizioni generali

Art. 34 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 35 - Circoli privati

Art. 36 - Rumori nelle abitazioni private

Art. 37 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 38 - Disposizioni generali

Art. 39 - Tutela degli animali domestici

Art. 40 - Protezione della fauna selvatica

Art. 41 - Divieti specifici

Art. 42 - Animali molesti

Art. 43 - Mantenimento dei cani

Art. 44 - Altre disposizioni

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Entrata in vigore

Art. 46 Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Porlezza, comportamenti e attività, comunque, influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di:

- a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale e con misure tese a prevenire fenomeni d'illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.

2. Per "incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" s'intende, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017), il bene pubblico che si riferisce, specificatamente, alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di natura urbanistica, sociale e culturale e al recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, soprattutto di tipo predatorio, alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente lo Stato, la Regione e il Comune, anche con interventi integrati, nel rispetto delle rispettive competenze.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente e urbano e contrasto al degrado;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale o dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei loro poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. E' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico, quello di dominio privato gravato da servitù ad uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro devono essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture ad uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso degli stessi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di questo Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che è fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, essa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al Settore Comunale competente.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione che, rispetto al bene che si vuole utilizzare e alle modalità di utilizzazione ovvero all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

4. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, secondo il presente Regolamento, si intendono rilasciati:

- a) personalmente al richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni consentite, sollevando, quindi, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con facoltà per l'Amministrazione Comunale di imporre, in qualsiasi momento, quanto previsto dal comma 6, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- e) senza diritto ad alcun rimborso dell'eventuale tributo versato in caso di anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso o autorizzato.

5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere temporaneo hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, 30 giorni prima della scadenza con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione. Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate.

6. Il settore comunale competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e, ove previsto dalla normativa vigente, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. La Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono, altresì, procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa da quella regolata dalla norma speciale; in tal caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora dalla violazione delle norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

7. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle norme in materia, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà. E' ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti purché in conformità con le prescrizioni del Codice della Strada e senza in alcun modo danneggiare i supporti e, purché, siano rimossi nella medesima giornata al termine dell'evento. In ogni caso il messaggio non deve riportare contenuti contrari alla moralità, al buon costume o alla pubblica decenza;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

i) il consumo di bevande alcoliche, salvo che in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzati o organizzati dall'Amministrazione Comunale, in tutti i giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico

nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare e specificatamente:

- nelle aree dei Centri Storici;
- nelle piste ciclo-pedonali;
- sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali;
- nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti i plessi scolastici, sportivi, di aggregazione nonché nei cortili ed atri interni dei plessi stessi, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree antistanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali nonché nelle aree di demanio anche lacuale e fluviale. Il divieto di cui alla presente lettera si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio;

l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano arrecare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o, in ogni modo, essere causa di pericoli, inconvenienti, compreso lo sputo, la bestemmia e l'uso di turpiloquio, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi sulle strade e nei luoghi di pubblico passaggio nonché sparare mortaretti o articoli similari, causando pericolo o disturbo alle persone. Su suolo pubblico e su aree ad uso pubblico, non appositamente attrezzate, non è consentita l'accensione di griglie;

o) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S., all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. E' in ogni caso necessario adottare tutte le cautele a salvaguardia dell'altrui proprietà ed a garantire il controllo delle fiamme fino quando non si siano spente. L'attività dovrà, comunque, essere sospesa qualora crei fastidio al vicinato per via dei fumi, anche in considerazione della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi, previa comunicazione ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia Municipale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali, a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare, non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente secondo la normativa ambientale vigente;

p) nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altro materiale di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali per imballaggio, casse, carta straccia e simili o, comunque, ingombri che ostacolino il passaggio delle persone;

q) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubbliche via e luoghi aperti al pubblico dei centri storici;

r) lanciare, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, sporcare o deturpare, anche temporaneamente, suolo, edifici, cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone o animali. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco, ma è vietata la vendita e l'uso di materiale esplodente o che possa arrecare nocimento alle persone e ai luoghi. Nelle medesime occasioni è consentito l'uso di spray contenenti schiuma, purché non imbrattino, rendendo all'uopo necessario un intervento di pulizia e di ripristino, vestiti, facciate di edifici e cose. Nel caso di matrimoni le espressioni di segni beneauguranti è consentita purché entro le successive 12 ore si provveda alla loro pulizia mediante asportazione totale di quanto gettato e di eventuale materiale utilizzato per i festeggiamenti (a titolo indicativo: bicchieri di plastica, bottiglie ecc...)

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

a) utilizzare l'acqua per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;

b) il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Articolo 8. Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare ai lati o davanti alle case qualsiasi oggetto, fatta salva la disciplina del sistema di raccolta dei rifiuti ovvero nel caso di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile d'accordo con il settore Ecologia;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che per situazioni eccezionali, e purché siano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture sulla pubblica via o, comunque, verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non siano convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici possano causare caduta di vetri o ante;

d) innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, pulire balconi e terrazze procurando gocciolamento o deflusso di acqua sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;

e) pulire tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo;

f) tenere le ringhiere e le recinzioni di aree private prospicienti la pubblica via o le aree private aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;

g) collocare vetri, sporgenze acuminate o taglienti sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per le persone;

h) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio di veicoli in genere. Dovrà essere evitato lo scolo di acqua derivante dal lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 9 Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. Le aree urbane nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 4, sono le seguenti:

- nelle aree dei Centri Storici;
- nelle piste ciclo-perdonali;
- sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali;
- nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti i plessi scolastici, sportivi, di aggregazione nonché nei cortili ed atri interni dei plessi stessi, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree antistanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali nonché nelle aree di demanio anche lacuale e fluviale. Il divieto di cui alla presente lettera si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio;

Articolo 10. Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

2. E' vietato intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree. In caso di violazione del presente divieto, si applica la sanzione amministrativa da 51,00 a 309,00 euro;

3. E' vietato compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 19 e art. 7 c.1 lett. L) del presente Regolamento. In caso di violazione del presente divieto, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 a 10.000,00 euro;

4. E' vietato bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi, di cui all'art. 7 c. 1 lett. H), e specificatamente nelle seguenti zone;

- nelle aree dei Centri Storici;
- lungo piste ciclo-pedonali;
- sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali;

- nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti i plessi scolastici, sportivi, di aggregazione nonché nei cortili ed atri interni dei plessi stessi, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree antistanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali nonché nelle aree di demanio anche lacuale e fluviale. Il divieto di cui alla presente lettera si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio;

Chiunque violi questo comma è soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.

5. E' vietato esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

8. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui al precedente art. 9, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa indicata e dell'ordine di allontanamento e, successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione, l'applicazione della sanzione di € 200,00.

Articolo 11. Velocipedi

1. I velocipedi, in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 10 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente dismissione, decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano qualificarsi come rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo.

2 Qualora entro i novanta giorni anzidetti si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, allo stesso sarà restituito il mezzo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, fatta salvo in ogni caso l'applicazione del successivo comma.

3. La violazione del precedente comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3.

4. Gli oneri e le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora venga provato che il velocipede è stato sottratto al proprietario contro la sua volontà.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici, muri di contenimento/di confine o recinzione.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari dei muri di contenimento/di confine, delle recinzioni e degli edifici le cui facciate hanno i prospetti su vie, piazze o, comunque, siano visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e manutenzione.

2. E' vietato realizzare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.
3. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, l'obbligato verrà diffidato ad eliminarle entro un termine perentorio e, in caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvederà in via d'urgenza alla copertura, cancellazione o oscuramento delle medesime, con spese a carico dell'obbligato.
4. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo dei muri di contenimento/di confine, delle recinzioni, degli edifici o di parti di essi, il Sindaco, con ordinanza, su proposta motivata dei competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino ed all'eliminazione dello stato di pericolo o degrado.
5. È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
6. I proprietari di immobili sui quali sono apposti numeri civici, sono responsabili della conservazione e pulizia degli stessi. Uguali obblighi incombono per i proprietari di insegne. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di provvedere alla scerbatura lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 nonché, qualora necessario, all'obbligo del ripristino.

Art. 13. Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, temporaneamente sfitti o, comunque, non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:
 - a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b) pulizia costante e divieto di accumulo di materiale all'interno dei locali visibili dalle vetrine e dai fori commerciali;
 - c) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine di manifesti, volantini, adesivi e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo;
 - d) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.
2. La violazione di quanto previsto al comma 1 lettera a) e b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
3. La violazione di cui al comma 1 lettera c), fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito.
4. la mancata pulizia ed il ripristino di cui al comma 3 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;
5. E' fatto obbligo a titolari e gestori di attività commerciali compresi i pubblici esercizi a posto fisso di:

- a) provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo;
- b) pulire costantemente saracinesche, vetrine, spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate nonché gli spazi rientranti non protetti da serrande;

6. L'inadempimento di quanto previsto dal comma 5 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo, diffiderà la parte inadempiente affinché provveda alla pulizia e al ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 14 – Sicurezza degli edifici

1. E' fatto divieto di dimora in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procederà per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.

2. I proprietari di edifici disabitati, in stato di abbandono o inutilizzati, devono adottare ogni misura utile ad impedire qualsiasi forma di invasione o occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri sistemi stabili idonei, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica. A tal fine, qualora l'obbligato non ottemperi a seguito della diffida da parte dell'organo tecnico competente, sarà soggetto al deferimento all'autorità giudiziaria come previsto dall'art. 650 C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 929,00 (art. 677 C.P.).

3. I proprietari e/o chi utilizza a qualsiasi titolo un immobile hanno l'obbligo di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio ogni accesso alla pubblica via. Chiunque violi le prescrizioni della presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa che va da € 25,00 a € 500,00.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15- Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree a verde attrezzato e non attrezzato, è vietato:

- a) introdurre nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole ed in altre zone non destinate alla circolazione, veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- b) condurre cani senza guinzaglio. Il conduttore deve essere munito di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; qualora si tratti di cani di grossa taglia il conduttore è obbligato, altresì, a portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza ed in ogni caso da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia devono essere condotti da persone in grado di trattenerli validamente;

- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi nonché raccogliere, recidere fiori e piante da aiuole, aree verdi e fioriere posizionate ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano;
- d) salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e) collocare baracche ed altre strutture fisse o mobili e, comunque, occupare luoghi pubblici, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed, in ogni caso, utilizzare detti contenitori in modo improprio per tipologia, dimensione e quantità di rifiuti.;
- g) dedicarsi a giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12 (dodici);
- i) praticare nelle aree verdi attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco di gruppo o singolo che crei pericolo o molestia agli stessi;
- j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non arrechino disturbo.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. a, c, d, f, g, h, i, j, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa che va da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 16 - Disposizioni sul verde privato

1. Qualora nei fondi o, comunque, nelle proprietà private, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, siano presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo o intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o, comunque, su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico passaggio può compromettere la viabilità, i relativi proprietari hanno l'obbligo regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale in modo da mantenerli in condizioni tali da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili hanno l'obbligo di mantenere i siti decorosi e tali da non creare pericolo igienico.

5. I terreni pertinenziali alle abitazioni e tutti i terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli all'interno del centro urbano, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali ed, in ogni caso, di creare un'immagine di degrado urbano o pregiudizi al vicinato. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie. Dovrà essere assicurato il regolare sfalcio dell'erba.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, il Sindaco, con ordinanza, disporrà il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche, fissando il relativo termine per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle

somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 17. Divieto di campeggio libero

1. Su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e, comunque, per i tempi stabiliti nonchè alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative, anche temporaneamente.

2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune di Porlezza, di effettuare lo scarico di tali liquidi fuori dalle aree appositamente attrezzate.

3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, oltre all'ordine di sgombero entro e non oltre le 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.

4. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al precedente comma sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia saranno a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85,00 a € 338,00.

Articolo 18. Divieto di accattonaggio e di mendicizia

1. E' vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.

2. E' da intendersi questua molesta quella effettuata con modalità insistenti, petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o all'ingresso in civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere oppure a luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso. E', pertanto, vietato:

- a) all'interno ed in prossimità dei mercati su area pubblica;
- b) nelle aree dei Centri Storici;
- c) nelle piste ciclo-pedonali;
- d) sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali;
- e) nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti i plessi scolastici, sportivi, di aggregazione nonché nei cortili ed atrii interni dei plessi stessi, all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree antistanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ed anche su quella

privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale, sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali nonché nelle aree di demanio anche lacuale e fluviale. Il divieto di cui alla presente lettera si applicherà, inoltre, anche alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016. L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire sempre con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio;

3. E' vietata l'offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta reiterata o petulante per indurre ad acquistare il bene o di un'offerta per un bene appena donato insistentemente. La richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto.

4. Salvo l'applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori, con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.

5. La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro proveniente dalla violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Articolo 19. Lotta al degrado urbano

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa o di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore dalle ore 23:00 alle ore 07:00 del giorno successivo ad eccezione di ordinanze diverse emesse dal sindaco.

2. E' consentita la vendita per il consumo sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati. A tal fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

3. I divieti di cui ai precedenti commi fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

4. Gli esercenti il commercio al dettaglio e attività artigianali di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande nonché i titolari di licenze di polizia hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti e misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitata la propagazione di suoni e rumori, oltre i limiti consentiti, all'esterno dei locali e degli spazi pertinenti.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00 (non è ammesso il pagamento in forma ridotta).

Articolo 20. Sicurezza degli edifici pubblici

1. In attuazione dell'art. 85 del TULPS e dell'art. 5 della legge 152/1975 relativamente all'adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e della sicurezza e onde evitare qualsiasi percezione di insicurezza agli utenti ed ai dipendenti, è vietato l'uso di qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche tramite dissimulazione del volto, in tutti gli immobili sede istituti scolastici, uffici pubblici o attività sportive nonché nelle loro pertinenze, di proprietà o utilizzati dal Comune di Porlezza o concessi a terzi.

2. Sarà consentito il mantenimento dello strumento di dissimulazione del volto solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato che abbia precedentemente acconsentito a farsi riconoscere da personale appartenente all' Ente o istituzione o associazione che gestisce l'immobile e le sue pertinenze, con le modalità di riservatezza e, possibilmente, da persona dello stesso sesso se richiesto.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici;
- c) i canali, i rivi ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate, ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2 del presente articolo sono subordinate ad una preventiva verifica di compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando:

- arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare;

- sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata;
- sia incompatibile con le esigenze cui al precedente comma 3;
- in ogni caso in cui lo richiedano superiori motivi di interesse pubblico.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire titolo abilitativo edilizio.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal presente Regolamento e dalla normativa in materia tributaria.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 22 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 21 si distinguono in:

- a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione/autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.
- b) permanenti: sono tali quelle effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.

2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/93 e dal presente regolamento per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e fatta salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 23 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico è tenuto a presentare al competente ufficio comunale, almeno 15 giorni prima, richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alla modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli eventuali impianti, alle modalità di smaltimento dei rifiuti ed all'indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 4.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni è subordinato al parere favorevole della Giunta Comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o, comunque, facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico nonché le prescrizioni relative alle condizioni meteorologiche, in merito alle quali il soggetto responsabile dell'iniziativa è tenuto ad un costante aggiornamento attraverso l'apposita APP o il sito ufficiale della Protezione Civile Regionale. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

5. Le manifestazioni quali circhi e luna park o di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un bagno pubblico o aperto al pubblico. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.

6. Tutte le attività di pubbliche manifestazioni devono attenersi a quanto previsto dalla normativa statale in materia di sicurezza, producendo, a richiesta ed in base al numero dei partecipanti:

- a) tabella delle emergenze e dei rischi, dalla quale si evinca se la manifestazione è a basso, medio o alto rischio;
- b) autocertificazione di assunzione delle responsabilità da parte dell'organizzatore, in quanto ritenuto responsabile della sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e delle cose.

Articolo 24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree pubbliche per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante deve essere richiesta al competente ufficio comunale, almeno 7 giorni prima, con allegata la documentazione relativa alla modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli eventuali impianti, alle modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. Durante lo svolgimento della manifestazione, il soggetto autorizzato o un suo delegato deve essere sempre presente o, comunque, facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

Articolo 25 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che gli elementi siano conservati in perfetto stato. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di

occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00 nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. Analoga occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano in tal modo migliorare la situazione ambientale.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal competente ufficio comunale, sentita la Giunta e, qualora le occupazioni siano considerate dall'Amministrazione Comunale elementi decorativi e di arricchimento dell'arredo urbano, sono a titolo gratuito.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, i soggetti di cui al comma 1 possono collocare, previa autorizzazione, su suolo pubblico espositori per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale e non riguardi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

6. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non sia prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie e pubblicità temporanea

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e quanto prescritto dal Regolamento Comunale vigente in materia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, insegna, cartello, impianti funerari, supporto a trespolo o altri mezzi pubblicitari, tende solari, bracci, fanali e simili, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione che per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli, impianti funerari, supporto a trespolo o altri mezzi pubblicitari e di tende solari, senza autorizzazione e/o fuori dagli spazi consentiti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, mentre per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale, possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può, altresì, essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.

4. Quando è autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità

5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.

Articolo 27 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, nei casi in cui ci sia manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada, l'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 o di cui alle norme integratrici allegate al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o email/pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

4. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui agli articoli 21 e 25 del Codice della Strada rispetto alla violazione commesse sulla sede stradale come definita dal Codice della Strada stesso.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta, inoltre, alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvengano senza adottare i necessari accorgimenti o in contrasto con le prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.

6. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti o uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente.

Chiunque realizza un'opera o un impianto, al di fuori della sede stradale, di quelli previsti nel presente comma, ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. La violazione prevista dal presente comma comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico contravventore ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite ovvero alle norme integrative allegate al presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.

7. In ogni caso la manomissione del suolo pubblico comporta il deposito di una somma a titolo di cauzione il cui importo è determinato dal competente ufficio comunale sulla base della natura e dell'entità dell'intervento da realizzare ed in ogni caso non inferiore a 300,00.

Articolo 28 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli o altra attività artigianale o industriale e traslochi

1. L'occupazione di suolo pubblico per attività di riparazione di veicoli o attività artigianale o industriale non è consentita, tranne nelle aree appositamente destinate in occasioni di eventi autorizzati. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada.

2. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 48 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a carico del richiedente. La mancata ottemperanza è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada.

Articolo 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 21 del Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 30 - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile o comunque siano posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) dallo spazio stesso, può essere

rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico ovvero ad uso pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dai competenti uffici comunali, sentita la Giunta e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo non prospiciente l'attività di nessuno dei richiedenti, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

Articolo 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, sentita la Giunta.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventivo titolo abilitativo. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 32 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, veicolare, agli accessi di civili abitazioni, a esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio, si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di livelli delle emissioni sonore, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. L'ufficio competente del Comune di Porlezza o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 34 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di titoli abilitativi per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali e le aree nelle quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno delle aree di pertinenza dell'attività tra le ore 24:00 e le ore 08:00, salvo diverse disposizioni del sindaco.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche richiedendo l'intervento della forza pubblica, qualora ne ricorrano i presupposti o ne sussista l'obbligo.

3. Fatta salva la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo, chiunque intenda organizzare spettacoli o trattenimenti –non compresi nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, in luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico deve essere autorizzato, presentando, almeno 10 giorni prima dell'evento, specifica istanza con l'indicazione del tipo di evento e delle relative modalità di svolgimento. L'autorizzazione contiene le prescrizioni e gli orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni limitative dell'esercizio dell'attività in caso di particolare gravità della condotta o reiterazione della violazione.

Articolo 35 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 08.00;
- b) devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Articolo 36 – Rumori nelle abitazioni private

1. È proibito provocare rumori fastidiosi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che siano fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati mantenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
5. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, creino disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 37 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto all'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada (art. 155).
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 38 - Disposizioni generali

Qualora sia necessario per l'effettuazione di controlli uno specifico parere tecnico, l'ufficio comunale competente provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere fatta direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 39 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati (art. 544 ter C.P).
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche vigenti in materia, è vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10), tipo galline o conigli, per uso familiare, è consentita, ma, in ogni caso, devono essere garantite condizioni igieniche tali da non arrecare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.

4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto a quanto previsto dall'art. 727 C.P.(ammenda da € 1000,00 a € 10.000,00); chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00(art. 182 CdS).

Articolo 40 - Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne il mantenimento ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00; chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 3 incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 727 C.P.

Articolo 41 - Divieti specifici

1. E' fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali per spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamento e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o, comunque, all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio. In particolare è vietata l'esposizione di animali in cattivo stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato, altresì, assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo è soggetto ai provvedimenti previsti dall'art. 544 ter C.P..

Articolo 42 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino in maniera continuativa, specialmente durante la notte, la quiete pubblica o privata.
2. Gli agenti accertatori, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffideranno, formalmente, il proprietario o il detentore dell'animale affinché questo sia posto in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 43 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione entro due mesi.
2. Ferme restando le disposizioni della normativa vigente per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 1,5 metri.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero per le vie cittadine e negli spazi pubblici.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere cani legati alla catena se questa è inferiore a metri tre e purché la stessa possa scorrere su un gancio snodabile di almeno cinque metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato e i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
5. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani, eventualmente, provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
6. Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.
8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo a pulire le eventuali deiezioni liquide lasciate dall'animale sui portici e sulle aree antistanti agli esercizi commerciali.

10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino urinando in luoghi pubblici o privati e devono agire per eliminare o, comunque, limitare il più possibile i danni che possono essere arrecati dal loro animale.

11. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

12. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena o in cucce sulle pubbliche vie.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 44 – Altre disposizioni

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve, comunque, imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedano, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. E' facoltà del Sindaco, con ordinanza, integrare le anagrafi esistenti con ulteriori dati biometrici, compreso l'esame del DNA per una puntuale individuazione degli animali.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo o dell'ordinanza di cui al comma 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

2. A garanzia della massima conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento, lo stesso viene:

-pubblicato all'Albo Pretorio on-line;

-sulla Home page del sito internet del Comune e nella apposita sotto sezione "Regolamenti" dell'Amministrazione trasparente.

Dell'avvenuta approvazione e pubblicazione è data, altresì, notizia sulle bacheche digitali per 15 giorni nonché sulla pagina facebook del Comune.

Articolo 46- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, il Regolamento degli intrattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi e tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Sul presente regolamento prevalgono le norme del vigente regolamento di attuazione del piano comunale di zonizzazione acustica, qualora incompatibili.